




Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2018



Relazione del Presidente
Antonio Pasca

Lecce, 3 Marzo 2018




Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2018

*Relazione del Presidente
Antonio Pasca*

Lecce, 3 Marzo 2018



Il palazzo è una costruzione della seconda metà del cinquecento realizzato secondo il progetto di Padre G. Valeriano, monaco dell'Ordine dei Gesuiti destinato a monastero ma con le fattezze di una vera e propria reggia.

Originariamente accoglieva nei locali del pianterreno, le scuole e le congregazioni mentre, in quelli del piano superiore la biblioteca, il teatro e la foresteria.

Dopo l'espulsione dei Gesuiti avvenuta alla fine del 1700, l'edificio fu adoperato come collegio-convitto ed assunse il titolo di Università degli Studi.

Successivamente nel palazzo giunsero i Benedettini di Montescaglioso, i quali trasformarono l'edificio in monastero e noviziato accogliendo nei locali del pian terreno le cattedre di medicina e giurisprudenza.

Soppressi i Benedettini, Re Giuseppe Bonaparte dispose che nell'edificio avessero sede gli uffici giudiziari, tra i quali il Tribunale e la Corte criminale, cui si aggiunsero quelli della Corte d'Appello, uffici tutti che hanno occupato il palazzo fino al 1977.

Dopo l'espulsione dei Gesuiti per ogni successivo utilizzo il palazzo fu trasformato tanto all'esterno quanto all'interno.

I restauri ottocenteschi, ad esempio hanno determinato il severo assetto neoclassico della facciata che ancora oggi è visibile, mentre in origine il palazzo era munito di trabeazione, lesene con capitelli composti e ionici nonché timpani curvilinei e triangolari.

(Lecce elegia del Barocco, Michele Paone, Congedo Editore, Galatina (Lecce) 1999).

STORICO DEI PRESIDENTI DEL T.A.R. PUGLIA – SEZ. LECCE

RENATO LASCHENA	1978 - 1979
DOMENICO BENVENUTO	1979 - 1982
GENNARO BRANDI	1983 - 1985
MICHELE VENTURA	1986 - 1992
LUIGI PAPIANO	1993 - 1998
LUIGI MAGLIULO	1999 - 2000
ALDO RAVALLI	2001 - 2010
ANTONIO CAVALLARI	2010 - 2015
ANTONIO PASCA	2016 -

SALUTI E RINGRAZIAMENTI

Rivolgo il mio personale e affettuoso saluto a tutti i presenti ed un cordiale benvenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 del TAR di Lecce, anche a nome dei magistrati, del dirigente e del personale amministrativo.

Ringrazio tutte le autorità civili, religiose, militari, i rappresentanti del mondo politico, delle altre magistrature, del mondo accademico e delle istituzioni territoriali in genere e – mi sia consentito – rivolgo un particolare ringraziamento per la gradita partecipazione al Segretario generale Presidente Mario Torsello, al Presidente Luigi Maruotti, al nuovo Arcivescovo della nostra Diocesi S.E. Michele Seccia.

Ringrazio il Foro salentino e le associazioni che lo rappresentano e, anzitutto, i Consigli dell'Ordine di Lecce, di Brindisi e di Taranto e la Camera Amministrativa Distrettuale, con la quale è ormai consolidato un rapporto di stabile collaborazione nell'attuazione di attività di formazione e di studio.

Ringrazio infine la Stampa e gli organi di informazione locali, cui è affidato un ruolo di grande responsabilità, ruolo interpretato con adeguato equilibrio ed obiettività, ai quali rinnovo la mia personale disponibilità a fornire tutte le informazioni relative alle notizie di interesse, nei limiti di quanto consentito dalla legge.

Ringrazio infine il dirigente per le sue capacità organizzative, i colleghi e tutto il personale amministrativo per la disponibilità e la proficua collaborazione.

40° ANNIVERSARIO DELL' ISTITUZIONE DEL T.A.R. SEZ. DI LECCE

Voglio anzitutto ricordare che in quest'anno 2018 ricorre il 40° Anniversario della istituzione del T.A.R. Puglia Sezione Staccata di Lecce, che mi onoro oggi di rappresentare.

Senza tema di incorrere in dichiarazioni autoreferenziali, posso senz'altro affermare che dal 1978 ad oggi questo Tribunale ha svolto ininterrottamente un ruolo significativo a garanzia della legalità nell'ambito del distretto costituito dalle tre province di Lecce, di Brindisi e di Taranto e che l'attività giurisdizionale si è sempre caratterizzata per l'elevato profilo sia sul piano qualitativo, in relazione alla produzione giurisprudenziale, sia sul piano quantitativo, in relazione agli importanti numeri del contenzioso in entrata e di quello definito, che hanno portato il T.A.R. di Lecce ad assumere un ruolo significativo nel generale contesto della giustizia amministrativa.

Ho riportato nel corsivo che segue uno stralcio di un articolo di stampa apparso su La Repubblica del 19 febbraio scorso, nel quale – sulla base di dati riferiti all'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa – il T.A.R. di Lecce viene indicato come un ufficio giudiziario fra i più virtuosi sul piano dei tempi di definizione del giudizio.

Da un articolo di stampa apparso su “La Repubblica Affari e Finanza” del 19 febbraio 2018, intitolato “TAR e Consiglio di Stato c'è il grande ingorgo sei anni per una causa” a firma di Marco Ruffolo: “c'è poi una graduatoria interna tra le città italiane, stilata dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, che registra le attese massime al centro-sud,

con Catania, Catanzaro, Ancona e Napoli in testa, e quelle minime a Trento, Aosta e Bolzano. Quella stessa classifica viene poi affinata per stabilire i livelli di efficienza e inefficienza, e alla fine vengono fuori da una parte i TAR che hanno impiegato meno giorni di quelli necessari in base al loro carico di lavoro e al numero di Magistrati a disposizione, e dall'altra quelli che, al contrario, ci hanno messo di più. Tra i primi spiccano Brescia, Trento, Lecce, Aosta e Pescara. Tra i secondi Ancona, L'Aquila, Venezia e Napoli. E qui la separazione Nord- Sud non è più così netta”.

Alla Presidenza di questo Ufficio si sono avvicendati illustri Magistrati, tra i quali voglio solo ricordare il primo titolare, S.E. Renato Laschena, successivamente chiamato alla Presidenza del Consiglio di Stato.

Da sempre ritenuto un Ufficio giudiziario “ad alto indice di avvicendamento”, in ragione di una localizzazione notoriamente penalizzata dalla inadeguatezza dei collegamenti ferroviari e dei mezzi di trasporto pubblico in genere, ha costituito efficace momento formativo per tutti i numerosi Colleghi per i quali ha rappresentato la prima sede di servizio e che, trasferiti successivamente a nuove destinazioni, hanno tutti serbato nel cuore un caro ricordo del periodo salentino e del nostro Tribunale, della nostra terra e della nostra cultura ed anche del calore e dell'ospitalità di questa gente.

Il merito dei risultati qualitativi e quantitativi conseguiti da questo Tribunale nella risposta alla domanda di giustizia del territorio in questi quarant'anni è ovviamente da ascrivere anche all'elevato livello della domanda e, quindi agli avvocati del Foro Salentino secondo una tradizione giuridico forense che affonda le sue radici in tempi lontani

e che ha espresso giuristi di assoluta eccellenza e di fama nazionale come – per citarne alcuni - Michele De Pietro, Giuseppe Grassi, Giuseppe Codacci Pisanelli, Francesco Rubichi, Nicola Flascassovitti, Pietro Lecciso (deceduto in quest’aula mentre discuteva un ricorso nell’adempimento scrupoloso del suo mandato difensivo), Vittorio Aymone (del quale mi onoro di essere stato allievo) e - da ultimo – il caro Angelo Pallara, recentemente e prematuramente scomparso.

INTRODUZIONE

L'annuale appuntamento della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un momento importante, in quanto consente al giudice di rendere conto alla società civile, ovvero al popolo italiano, nel cui nome si esercita la giurisdizione, dell'attività svolta e dell'impegno programmatico. Ma non solo: è una occasione importante – ed anzi unica – per chi di regola si esprime esclusivamente attraverso i provvedimenti giurisdizionali – per esprimere talune considerazioni relative al più generale contesto socio-economico nel quale si colloca l'esercizio dell'attività amministrativa.

Dalla definizione di singoli contenziosi, ciascuno caratterizzato da una sua peculiare specificità, è infatti possibile trarre alcune considerazioni di ordine generale relative alle modalità di esercizio dei poteri pubblici e della funzione amministrativa, la cui esternazione in questa sede deve essere intesa anche come attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale.

L'attuale contesto di riferimento è caratterizzato – come è noto - da una grave crisi economica e quindi da un elevato livello di conflittualità sociale in ragione della scarsità delle risorse economico-finanziarie disponibili, circostanza che – in una con le difficoltà di accesso al credito bancario – ha determinato una alterazione dell'assetto del mercato e dei principi di concorrenza, con una caduta verticale della domanda e un anomalo ribasso dell'offerta di beni e di servizi.

L'incertezza politico-economica in cui versa tutto il paese, la complessità burocratica ed anche normativa hanno spesso scoraggiato qualsiasi forma di intrapresa economica e di investimento di capitali

anche da parte di operatori d'oltralpe, sia per l'elevato rischio economico, sia – a volte – per l'assenza di condizioni di sicurezza sociale.

Numerose aziende locali hanno dovuto chiudere i battenti, con evidenti ricadute negative sul piano occupazionale.

Anche il mercato immobiliare e il settore dell'edilizia, a causa di una pressione fiscale insostenibile e di una scarsità della domanda soprattutto con riferimento agli immobili a destinazione commerciale, sono in ginocchio.

In siffatto contesto si inscrivono anche - come naturale conseguenza - situazioni di elevata conflittualità di interessi anche in materie come l'ambiente (inteso anche come tutela del diritto alla salute) e il paesaggio, settori nei quali si registra spesso anche uno scontro istituzionale tra Comuni, Province e Regione da una parte e Stato dall'altra (basti solo citare in proposito - tra le altre – non solo vicende conflittuali come quelle relative all'ILVA di Taranto, alla centrale ENEL di Cerano, alla T.A.P. di San Foca); ulteriori situazioni ad alto potenziale di conflittualità e di grande allarme sociale sono quelle relative alla gestione delle discariche e allo smaltimento dei rifiuti (basti pensare in proposito alle ipotesi di inquinamento ambientale consumate con lo sversamento in falda di reflui industriali o con immissioni nell'aria ovvero alla vicenda della discarica di Burgesi e all'ipotizzato interrimento di sostanze altamente tossiche incluse in fusti sigillati, con rischio di grave inquinamento delle falde acquifere, da cui si ricava l'acqua sia per uso potabile e sia per uso irriguo), nonché infine alla conflittualità tra amministrazioni pubbliche in tema di lidi e di uso e gestione in genere dei beni del demanio marittimo.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE ED EVENTI 2017

Il T.A.R. di Lecce è stato quello maggiormente interessato dall'avvicendamento di Magistrati connesso ai trasferimenti a domanda e alle nomine dei nuovi referendari e che pertanto a breve, con l'esodo di sei colleghi trasferiti ad altra sede, assumeranno le funzioni i nuovi sei magistrati, anzi presumibilmente solo cinque, con un preoccupante ulteriore aggravio della carenza di personale di magistratura, la qualcosa – nonostante l'impegno finora profuso e che certamente sarà garantito anche per il futuro – rischia di frustrare gli obiettivi che ci siamo prefissati ed anche i risultati fin qui conseguiti.

Voglio ringraziare di cuore per l'attività e per l'impegno profusi in questi anni di loro permanenza a Lecce i colleghi Claudia Lattanzi, Mario Perpetuini, Carlo Dibello, Jessica Bonetto, Marco Rinaldi e Antonella Lariccia, augurando loro di mantenere per il futuro l'alta professionalità che io ho avuto modo di apprezzare in questi oltre due anni di cammino comune, soprattutto con riferimento ai colleghi che ho avuto nella mia sezione e che per questo ho avuto modo di conoscere meglio; sono certo che serberanno un buon ricordo di questo T.A.R. e dei colleghi e del percorso professionale fin qui svolto.

Ho il piacere e l'onore di dare il benvenuto ai nuovi colleghi assegnati qui come prima sede di servizio e tutti dotati di un elevato bagaglio di professionalità, di esperienza e di formazione giuridica; faccio loro i miei complimenti per il successo concorsuale e per risultato conseguito e per aver scelto di abbracciare la toga del giudice amministrativo; sono certo che non mancherà loro l'entusiasmo e la capacità di impegnarsi in questo lavoro difficile e di grande

responsabilità; una professione caratterizzata da costante studio, a volte da isolamento e altre volte da sovraesposizione mediatica.

Auguro di cuore di conservare l'entusiasmo della prima udienza e di coltivare doti di equilibrio ed anche di buon senso nelle decisioni. E' con questo spirito che auguro buon lavoro ai nuovi colleghi Andrea Vitucci, Massimo Baraldi, Katuscia Papi, Anna Abbate e Francesca Ferrazzoli.

Nel decorso anno 2017 si è anzitutto confermato il processo di rapida evoluzione del sistema, risultando ormai stabilizzato l'uso del processo telematico, pur rendendosi necessari ulteriori interventi correttivi e di aggiornamento del sistema.

Così ad esempio il sistema di monitoraggio e di verifica in tema di conferimento di incarichi di C.T.U o di commissariamento ad acta, realizzato presso questo ufficio fin dal 2016 attraverso la creazione – vorrei dire quasi “artigianale” di un apposito file di sola lettura ma con individuazione di un soggetto responsabile del relativo aggiornamento, al fine di attuare il principio di turnazione e di evitare il cumulo, potrebbe essere reso più semplice ed efficace ove si realizzasse a livello centrale un software idoneo a consentire al giudice – attraverso un semplice click sull'anagrafica – di conoscere non solo le specifiche professionali del professionista, ma anche il numero e la consistenza, nonché la collocazione temporale di precedenti incarichi conferiti, fatta salva la protezione delle informazioni relative a dati sensibili.

Il sistema informatico consentirebbe inoltre di introdurre una ulteriore funzionalità per l'implementazione della qualità dell'attività giurisdizionale, così come – ad esempio - l'invio automatico ai componenti del collegio giudicante dell'avvenuta proposizione di

impugnazione del provvedimento decisorio e soprattutto dell'esito del giudizio di impugnazione della pronuncia di primo grado.

Nell'anno appena decorso si è proceduto alla digitalizzazione degli atti processuali relativi ai ricorsi antecedenti all'anno 2017, in ragione del previsto obbligo di deposito telematico anche relativamente ai ricorsi depositati in forma cartacea prima della introduzione del P.A.T.

E' stato istituito solo di recente anche presso il TAR di Lecce l'Ufficio del Processo, al fine di provvedere a tutti gli adempimenti contemplati dall'art. 22 bis c. 5 del DPCS 15 febbraio 2015.

Anche per l'anno 2017/18 è stato avviato un programma di smaltimento dell'arretrato, ancorché solo presso la Prima sezione, che consentirà la definizione di ulteriori n. 250 ricorsi circa.

Nell'anno 2017 non si è invece tenuto il tradizionale convegno nazionale su tematiche di interesse della giurisdizione amministrativa, organizzato annualmente da questo Tribunale Amministrativo (con la fattiva collaborazione - tra gli altri - dell'Università del Salento e della Camera Amministrativa Distrettuale) e ormai divenuto un riferimento importante per gli studiosi e gli operatori del settore, solo in ragione di una avvertita esigenza di procedere ad una riorganizzazione in senso migliorativo dell'evento, anche attraverso la creazione di un apposito sito internet; siamo pertanto in procinto di presentare ufficialmente il nuovo sito internet e quindi di avviare il nuovo corso del convegno, circostanze delle quali si darà adeguata e tempestiva informazione anche sul nostro sito istituzionale.

DATI E NUMERI DELLA DOMANDA DI GIUSTIZIA 2017

Non avendo io particolare simpatia e propensione per statistiche e numeri, passo direttamente alla parte descrittiva dei dati con una sintetica rappresentazione degli stessi, invitando chi fosse interessato ad eventuali riscontri ed approfondimenti ad esaminare le tabelle allegate in calce alla presente relazione, in aggiunta a tutte le informazioni desumibili dal sito istituzionale della giustizia amministrativa.

Si conferma anzitutto la già prevista tendenza ad un abbassamento dei numeri del contenzioso: sono stati infatti depositati nel 2017 n. 1598 ricorsi (nel sistema riportati in n. 1609, per effetto di duplicazione dovuta ad erroneo deposito da parte del difensore) a fronte di n. 1899 del 2016, con una diminuzione di n. 301 ricorsi pari al 16 % in meno.

Complessivamente, nonostante la consistente carenza nell'organico del personale di magistratura, nel corso del 2017 sono stati definiti n. 2058 ricorsi a fronte dei 1598 depositati, pervenendosi ad un significativo ulteriore abbattimento del carico pendente; i ricorsi pendenti al 31/12/2017 sono infatti n. 3742 a fronte di n. 4202 pendenti al 31/12/2016.

Nel corso del 2017 sono stati depositate complessivamente n. 1748 sentenze, delle quali 117 sentenze brevi (n. 662 prima sezione, n. 564 seconda sezione, n. 522 terza sezione), nonché n. 635 provvedimenti cautelari tra i quali n. 150 decreti cautelari monocratici.

Sono stati infine pubblicati n. 214 decreti decisori relativi a ricorsi ultra-quinquennali, dovendosi in proposito evidenziare che – proprio

in virtù dell'intensa attività di smaltimento arretrato svolta nel biennio precedente – il numero di tali ricorsi appare poco significativo rispetto alle pendenze complessive (9,3%).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Ai fini della valutazione dell'attività di un organo giurisdizionale risultano a mio avviso qualificanti non tanto la quantità del lavoro svolto (criterio che trova una sua ratio solo se correlato ad una pendenza di arretrato), quanto invece la tempestività e la qualità delle decisioni.

Con riferimento al primo profilo, in attuazione degli intenti programmatici rappresentati nel corso della cerimonia di inaugurazione anno giudiziario 2017, risulta implementato il numero di ricorsi depositati negli anni 2016-2017 e definiti nello stesso 2017, in vista del raggiungimento – senza pregiudizio dell'ordine cronologico di proposizione della domanda – dell'obiettivo di realizzare una giustizia amministrativa in grado di dare una rapida risposta in ordine alla definizione dei rapporti controversi (obiettivo che appare possibile e più vicino in relazione alla rilevata flessione del numero dei ricorsi complessivamente depositati).

Una giustizia intempestiva non è infatti una giustizia in linea con le esigenze degli operatori economici e dei cittadini in genere e non è una giustizia “virtuosa”.

A tal fine – come si può evincere dalle allegate tabelle – fin dall'anno 2016 sono state inserite quelle relative al monitoraggio dei ricorsi definiti nel merito in primo grado nello stesso anno del loro deposito ovvero entro l'anno successivo, situazione che costituisce uno degli obiettivi prioritari per una giustizia amministrativa in linea con le esigenze dei cittadini, atteso che la tempistica prevista dalla legge Pinto (tre anni per il primo grado e 18 mesi per le ottemperanze) non

può che intendersi come limite massimo di definizione del giudizio e non certo come indicazione deontologica o virtuosa.

Quanto al secondo profilo, come già evidenziato, oltre al dato della tempistica di definizione del giudizio, la risposta alla domanda di giustizia deve valutarsi sul piano qualitativo.

In proposito, sempre al fine di realizzare un efficientamento dell'attività giurisdizionale sul piano della qualità delle decisioni, ho richiesto ed ottenuto un monitoraggio delle impugnazioni proposte avverso provvedimenti decisorii di questo Tribunale sia relativamente al numero e alla percentuale, sia relativamente all'esito del giudizio di secondo grado, anche riferito a ciascuna delle tre sezioni interne; i dati ricevuti dal Centro Informatico Centrale appaiono lusinghieri, essendosi passati con riferimento alle sentenze, da 401 appelli relativi all'anno 2015 a n. 275 appelli nell'anno 2016 e a 185 nell'anno 2017, con un decremento del 32.7% (si rinvia per il resto alle tabelle allegate).

Appare anche in consistente diminuzione il numero dei provvedimenti oggetto di riforma da parte del giudice di appello, ritenendo di limitare a tal fine il monitoraggio alle sole decisioni di merito, con esclusione pertanto dei provvedimenti cautelari che appaiono – per la loro indole – non particolarmente significativi. Tali dati, in una con l'attività che sarà svolta dall'Ufficio del Processo, saranno in un immediato futuro disponibili in forma più articolata, poiché la relativa acquisizione presuppone una attività costante e continuativa, attività solo da quest'anno avviata ed affidata a personale dell'ufficio qualificato e che collaborerà con gli uffici centrali.

Appare invece significativo esaminare le tendenze evolutive della domanda di giustizia nel 2017 in relazione alla materia di riferimento.

In particolare si registra una consistente flessione del contenzioso in materia di appalti, dovuta presumibilmente all'elevato costo del contributo unificato ed anche alle problematiche connesse alle nuove regole processuali in materia.

Da valutarsi positivamente la riduzione del numero di ricorsi in materia di accesso ai documenti.

Si conferma in netto calo anche il numero dei ricorsi in materia di ottemperanza, tra i quali in numero assolutamente prevalente quelli in materia di Legge Pinto, seguite da quelli in materia di danni da emotrasfusione.

Le ottemperanze sulla Legge Pinto, che avevano raggiunto la punta di n. 1890 ricorsi nel solo anno 2015 sono scese a 440 ricorsi nel 2016 e a 323 nell'anno 2017; ed invero le modifiche introdotte in materia con l'art. 1 c. 777 della L. 28/12/2015 n. 208, che ha introdotto l'art. 5 sexties alla L. 89/2001, hanno determinato un fisiologico abbattimento del contenzioso, consentendo all'amministrazione di definire in via amministrativa gran parte delle pendenze, evitando gli aggravii di spesa connessi al ricorso giurisdizionale.

Tale normativa ha introdotto – tra l'altro – un sub procedimento volto alla verifica delle condizioni per il pagamento, attribuendo allo stesso una duplice valenza - da un lato - per i giudizi già pendenti, come presupposto per l'effettuazione del pagamento e – dall'altro - per i giudizi proposti successivamente all'entrata in vigore della norma, come presupposto di ammissibilità dell'azione.

Come già evidenziato in sede di cerimonia anno giudiziario 2016, risulterebbe quanto mai opportuno estendere tale rimedio anche ai giudizi di ottemperanza in materia di danni da emotrasfusione, ricorrendo anche per tali giudizi l'esigenza di evitare duplicazione di domande in violazione del *ne bis in idem* ovvero l'azione per l'intero proposta dal coerede.

In controtendenza con il generale calo del contenzioso appare significativo invece rilevare che ricorre un'implementazione del numero dei ricorsi in talune materie (come ad es. inquinamento, edilizia), tra le quali appaiono significative quella relativa alle interdittive antimafia e similari (gestione della white list o provvedimenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose nella gestione della cosa pubblica), nonché quella relativa alle *autorizzazioni e concessioni*, (secondo la classificazione del sistema informatico, ma – in realtà - contenzioso riferibile quasi per intero al settore delle *concessioni demaniali marittime*); sulle cause di siffatta contro-tendenza nei due settori citati è opportuno fare alcune considerazioni generali relative anche al contesto di riferimento.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Mafia ed economia

L'assenza di eclatanti episodi di conflittualità tra le organizzazioni criminali operanti sul territorio - sia ben chiaro - comprova semplicemente il conseguimento di un livello evolutivo più avanzato.

Come ormai noto da tempo, gli interessi economici di siffatti sodalizi si sono in particolare concentrati in ambiti di interesse particolarmente qualificati ovvero quelli nei quali si registra un rilevante flusso di denaro e di risorse, così come in particolare nel settore degli appalti pubblici, con speciale riferimento alle attività connesse alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e gestione delle discariche (cd. Ecomafia), alle attività finanziarie, finalizzate anche al riciclaggio del denaro e dedite ad attività usuarie, ad attività imprenditoriali in genere, con sospetto di infiltrazioni anche nel settore del turismo con peculiare riferimento all'attività dei lidi balneari.

Proprio tale selezione e qualificazione dei nuovi interessi da parte delle organizzazioni criminali più radicate sul territorio ha consentito l'attecchimento di associazioni criminali minori (anche gruppi di provenienza extracomunitaria), in quanto operanti su piani paralleli ed aventi interessi meno rilevanti (ad es., spaccio di stupefacenti, gioco e scommesse, sfruttamento della prostituzione, traffico di esseri umani), interessi comunque compatibili con quelli perseguiti dai sodalizi più o meno stabilizzati.

E' altrettanto evidente che la realizzazione degli interessi illeciti nei più qualificanti settori degli appalti pubblici in genere (ciclo di gestione dei rifiuti in primis), delle attività finanziarie e creditizie e – forse – anche nel settore dei lidi balneari presuppongono collegamenti ed infiltrazioni all'interno delle pubbliche amministrazioni preposte alla cura dell'interesse pubblico nei diversi settori, nonché presumibilmente coperture o referenze politico-amministrative.

Da tale stato di cose trae origine il fenomeno della cd. *amministrazione collusa*, che si realizza appunto quando gli organi di gestione della pubblica amministrazione perseguono in realtà interessi esterni e trasversali in danno dell'interesse pubblico alla cui cura sono preposti.

Tale illecita attività, spesso strisciante od occulta e di difficile accertamento anche per la magistratura inquirente e per il giudice penale, si può concretamente esercitare attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi formalmente diretti a realizzare l'interesse pubblico, ma in modo preordinato recanti un vizio di legittimità, tale da consentirne l'impugnazione ed il successivo annullamento da parte del giudice amministrativo, secondo un disegno illecito preventivamente concordato; ovvero si può porre in essere nella fase successiva alla sentenza, attraverso un' esecuzione capziosa e mirata del provvedimento del giudice (in sostanza, anche una esecuzione della sentenza volta a favorire la parte privata in danno dell'interesse pubblico, qualora vi sia accordo tra le parti del processo, può tranquillamente essere attuata e il giudice amministrativo non può intervenire a garanzia della esatta esecuzione).

Voglio aprire una parentesi.

Sia ben chiaro in proposito che: 1) tali situazioni per lo più sono solo indirettamente evincibili dall'esame dei fascicoli; 2) il giudice amministrativo esercita la sua giurisdizione solo su domanda delle parti, nei limiti dei motivi dedotti e nell'ordine di priorità proposto dal ricorrente; 3) le ipotesi di attività collusa, che spesso o sempre presuppongono comportamenti di rilevanza penale (corruzione o reati similari), possono - e solo indirettamente, per quanto sopra sinteticamente rappresentato - pervenire all'attenzione del giudice nel solo caso in cui il rapporto collusivo/corruptivo venga ad interrompersi per cause accidentali.

Ed è per questo che appare quasi un controsenso su piano logico invocare - da un lato - il rispetto della legalità e - dall'altro - ipotizzare una soppressione del giudice amministrativo.

Anche a prescindere dalla legalità, mi chiedo se faccia più danno all'economia la giurisdizione del giudice amministrativo o le gravi vicende - delle quali è notizia ogni giorno sui mezzi di informazione - di corruzione nel sistema degli appalti pubblici ovvero di disinvolta gestione finanziaria per circa 15 anni di una società partecipata come SUD-EST (totalmente finanziata con denaro pubblico).

Nei giorni scorsi ho - come ogni anno - partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte dei Conti, ascoltando con attenzione le relazioni del Presidente Orefice e del Procuratore generale De Gennaro, nelle quali si evidenziava - fra l'altro - l'esigenza di garantire l'esecuzione delle sentenze di condanna, delle quali si lamentava spesso la mancata esecuzione, auspicandosi l'istituzione di "ufficio esecuzione".

Non voglio dilungarmi oltre sul punto, ma posso assicurare che spesso (ad es. in materie di edilizia, sanità) ho avuto modo di verificare la mancata o collusa esecuzione di sentenze del giudice amministrativo.

Le imprese colpite dalla crisi economica nei termini sopra evidenziati possono rivelarsi facili obiettivi per attività di finanziamento usurario, così come – parimenti a rischio di infiltrazioni malavitose risultano le attività nelle quali si muovono rilevanti interessi economici, tra cui anche quelle connesse alla gestione dei lidi in virtù di concessioni demaniali.

Appare pertanto necessario che le autorità competenti predispongano un' adeguata vigilanza in chiave preventiva a presidio della legalità e a tutela degli operatori del settore “virtuosi”.

Concessioni di beni del demanio marittimo/1

Alcune considerazioni appaiono necessarie con riferimento al crescente contenzioso in materia di concessioni demaniali marittime, settore – peraltro – caratterizzato da elevata conflittualità tra comuni e Regione Puglia da un lato e Stato – Soprintendenza dall'altro e nel quale è stata anche segnalata una non univocità di orientamenti giurisprudenziali espressi rispettivamente in primo ed in secondo grado.

A prescindere dalla preliminare considerazione che il giudice amministrativo si pronuncia sulla legittimità o meno di un singolo provvedimento e che ogni ricorso, in relazione all'istruttoria espletata ed alla motivazione di supporto, presenta una propria specificità,

occorre tuttavia fare alcune considerazioni di carattere generale, muovendo anzitutto dai contenuti e dalle finalità dei poteri attribuiti alla Soprintendenza e - in particolare – relativamente alla temporaneità delle strutture realizzate sul demanio da parte del concessionario e al connesso obbligo di smontaggio.

In proposito, premessa la diversità concettuale ed ontologica della locuzione “facile amovibilità”, che attiene alle caratteristiche di realizzazione della struttura e ai materiali impiegati, rispetto all’obbligo di smontaggio al termine della stagione balneare, nel senso che la prima non presuppone necessariamente il secondo, occorre considerare che – come è noto - il parere vincolante della Soprintendenza non risulta circoscritto alla sola legittimità, ma risulta esteso anche ad una valutazione di merito, nonché caratterizzato da ampia discrezionalità.

Conseguentemente, secondo il noto paradigma, l’esercizio del potere in questione deve essere supportato da adeguata istruttoria e da adeguata motivazione, essendo sindacabile da parte del giudice amministrativo, sia pure nei limiti della macrospica illegittimità.

La considerazione che precede conduce agevolmente a ritenere, trattandosi di una valutazione ispirata a discrezionalità tecnica e non già a discrezionalità amministrativa in senso proprio, che la predetta amministrazione statale, qualora dovesse rilevare un conflitto ed una antinomia tra l’intervento proposto e gli interessi paesaggistici e/o ambientali alla cui tutela è preposta, non sarebbe legittimata a consentirne la compromissione in favore della soddisfazione di interessi economici privatistici e antagonisti.

L'autorizzazione dell'intervento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale limitata solo ad alcuni mesi dell'anno necessita pertanto di adeguata e specifica motivazione e di documentata istruttoria, dovendo viceversa inferirsi – argomentando *a contrario* - una autorizzazione alla lesione dell'interesse tutelato, sia pure nei limiti dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione, comunque da ritenersi non consentita ed in conflitto con la stessa ratio del potere conferito.

In altre parole, se la realizzazione dell'intervento proposto comportasse un pregiudizio per l'ambiente o per il paesaggio, l'autorizzazione non dovrebbe essere affatto assentita, neanche per un arco di tempo limitato, configurandosi viceversa una inammissibile libera disposizione dell'interesse pubblico che dovrebbe invece essere oggetto di tutela prioritaria.

Sarebbe peraltro opportuno considerare l'esigenza di un contemperamento dell'interesse pubblico e di natura economica connesso all'espletamento dell'attività turistico-balneare, che costituisce una risorsa rilevante per il territorio, in ragione del richiamo turistico e della notevole estensione della costa, con l'interesse pubblico alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.

Deve inoltre considerarsi che, proprio al fine di valorizzare le risorse economiche e del territorio nel settore del turismo “balneare”, attraverso la cd. “destagionalizzazione”, la Regione Puglia con l'Ordinanza Balneare 2017 ha stabilito che la stagione balneare dura per l'intero anno, stagione balneare che fino all'anno precedente veniva invece contenuta nell'arco temporale che va dal 1° aprile al 31 ottobre.

Concessioni di beni del demanio marittimo/2

Sempre con riferimento al settore delle concessioni demaniali marittime - sul quale mi soffermo proprio per la evidenziata rilevanza economica per questo territorio - deve rilevarsi un ulteriore profilo di perplessità nella normativa regionale di riferimento, idonea a determinare potenziali conflitti e contenzioso.

Dopo l'avvento della Legge regionale 17/2015 l'attribuzione di beni demaniali risulta possibile solo ed esclusivamente attraverso l'indizione di bandi di gara, essendo venuta meno ogni possibilità di ricorrere al procedimento del cd "rende noto", che offriva minori garanzie di informazione e di partecipazione, condizionando negativamente l'esito ottimale della selezione del concessionario.

Il sistema delineato dalla nuova normativa muove tuttavia anzitutto da una compiuta attività di pianificazione articolata su due livelli, uno regionale e uno comunale, attraverso la approvazione di un Piano Regionale delle Coste (P.R.C.), recante pianificazione di massima, e di un Piano Comunale delle Coste (P.C.C.), recante previsioni pianificatorie di dettaglio.

La possibilità di indizione di bandi per l'attribuzione di concessioni demaniali marittime presuppone invero il compiuto esperimento dell'attività pianificatoria (nella quale devono confluire tutte le valutazioni, ivi comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente e del paesaggio), che sola consente l'esatta ed ufficiosa individuazione anzitutto dei lotti disponibili.

Conseguentemente non dovrebbe essere ammissibile attribuire alcuna concessione sul demanio marittimo, né procedere ad alcuna

indizione di bandi in assenza della preventiva approvazione del P.C.C.

Appare viceversa in tal senso fuorviante e contraddittoria la previsione normativa regionale secondo la quale, in assenza dell'approvazione del P.C.C., si dovrebbe provvedere sulla base del P.R.C.

A prescindere da ogni altra considerazione, siffatto modo di procedere autorizzerebbe l'assegnazione di concessioni sulla base di lotti in ipotesi individuabili anche a cura ed a iniziativa dello stesso soggetto aspirante, il quale – in caso di inerzia dell'amministrazione - potrebbe agire in sede giurisdizionale avverso l'inerzia, al fine di ottenere l'indizione di apposita gara.

Non essendo peraltro previste misure di salvaguardia con decorrenza dalla data di adozione del P.C.C., può facilmente ipotizzarsi una serie di interventi concessori in ordine sparso tali da pregiudicare e vanificare qualsiasi successiva attività di perfezionamento della pianificazione di dettaglio.

Risulterebbe pertanto opportuno anzitutto il ricorso ai previsti poteri sostitutivi da parte della Regione al fine di scongiurare il perdurare dell'attuale situazione, che vede ad esempio in tutta la provincia di Lecce l'approvazione del P.C.C. solo da parte di tre comuni virtuosi.

Quasi superfluo sottolineare che, da sempre l'attività di pianificazione rappresenta un efficace baluardo a difesa della legalità, costituendo un evidente limite a quella discrezionalità di valutazione, all'interno della quale spesso si annida l'attività amministrativa collusa.

Risulterebbe altresì opportuna l'approvazione di una legge regionale interpretativa (e quindi retroattiva) in materia, nonché norme che prevedano l'attivazione di misure di salvaguardia a tutela della pianificazione di dettaglio da parte dei comuni, nonché infine – nel rispetto dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale con riferimento ai poteri della Soprintendenza – la previsione di norme tecniche di attuazione recanti una disciplina delle specifiche tecniche di realizzazione delle strutture in relazione alle particolari e diverse localizzazioni sul territorio costiero e compatibilmente con gli altri strumenti pianificatori a valenza ambientale e paesaggistica, la qual cosa realizzerebbe una semplificazione dei procedimenti ed eviterebbe il ricorso “caso per caso” alla valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale, nonché il potenziale abuso della discrezionalità.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le considerazioni che precedono inducono ad un'ulteriore riflessione di carattere più generale.

Appare infatti singolare, se non contraddittorio, che il Legislatore, nel tentativo di porre rimedio – da un lato – all'inerzia dell'amministrazione e – dall'altro – ai dilaganti fenomeni corruttivi, abbia previsto disposizioni che tuttavia risultano in potenziale conflitto fra loro, così prevedendo – da un lato – l'obbligo del provvedimento espresso e - dall'altro – legittimando il provvedimento *per silentium*, apparendo evidente come il ricorso al provvedimento favorevole per inerzia si presti agevolmente a supportare attività collusive e favoritismi con un basso rischio di responsabilità.

La grave crisi economica che attanaglia il Paese ruba la scena delle priorità, ma non bisogna dimenticare che accanto e, forse ancor prima della crisi economica ricorre una altrettanto grave crisi di legalità e di giustizia.

Le due criticità interagiscono fra loro determinando una amplificazione degli effetti negativi in tutti i settori della vita del Paese.

Da qui il problematico rapporto tra giustizia ed economia, viste quasi in chiave di contrapposizione.

Effetti indiretti della sovrapposizione della crisi economica alla crisi di legalità sono ad esempio costituiti da una ormai purtroppo diffusa opinione secondo la quale le sentenze dei giudici debbano valutarsi non secondo il criterio della giustizia e del rispetto della legge, bensì

secondo un criterio economico, ovvero a seconda dell'utilità socio-economica della pronuncia, magari con riferimento all'angolazione visuale dei gruppi economici dominanti.

Vale a dire che una sentenza è utile e giusta ed il giudice che la ha espressa va salvaguardato nella misura in cui detta sentenza risulti funzionale agli interessi economici dei gruppi economici e dei cd. poteri forti (*ovvero – più raramente – della collettività, ritenuti comunque prevalenti su quelli individuali di chi invoca giustizia*).

Eppure il diritto, come fondamento del patto sociale, costituisce l'elemento su cui si fonda lo stato di diritto e deve quindi ritenersi prioritario anche rispetto all'economia, la cui esigenza dovrebbe essere esclusivamente quella di vedersi garantite condizioni di rigorosa legalità.

Il Presidente Alessandro Pajno, in apertura della Suo discorso in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 presso il Consiglio di Stato, ha voluto ricordare che quest'anno ricorre il 70° anniversario della nostra Costituzione. Una memoria particolarmente significativa in un momento storico come quello che viviamo, caratterizzato sì da una crisi economica senza precedenti, ma anzitutto da una profonda crisi di valori e di principi e, quindi, da prospettive di un futuro caratterizzato da confusione ed incertezza, soprattutto in danno dei giovani e delle nuove generazioni anche con riferimento alle loro legittime aspettative e alle prospettive occupazionali.

Concludendo, faccio anche mie queste considerazioni, in una con la speranza che, proprio la nostra Carta costituzionale possa rappresentare per tutti un chiaro punto di riferimento in vista di

una riaffermazione di quei principi di libertà, legalità, uguaglianza e solidarietà sociale, rispetto delle regole, valori tutti che oggi appaiono spesso offuscati e contraddetti da vistose sperequazioni economiche e sociali e da un cattivo esercizio del potere pubblico, caratterizzato da diffusi fenomeni di corruzione e di clientelismo, a volte posti in essere proprio dai quei soggetti che – per la loro qualificata veste istituzionale – dovrebbero rappresentare esempio di probità nel governo della cosa pubblica.

Ringrazio tutti Voi della benevola attenzione.

Dichiaro aperto l'anno giudiziario 2018 presso il T.A.R. di Lecce.

ANTONIO PASCA

DATI STATISTICI


T.A.R. LECCE

1 - Ricorsi depositati nel 2017


Ricorsi	Prima Sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE
Assegnati alla Sezione	820	369	409	1.598
<i>% assegnati alla Sezione sul totale dei ricorsi depositati</i>	<i>51,3%</i>	<i>23,1%</i>	<i>25,6%</i>	<i>100%</i>
di cui con sospensiva assegnati alla Sezione	273	187	250	710
<i>% con sospensiva sugli assegnati alla sezione</i>	<i>33,3%</i>	<i>50,7%</i>	<i>61,1%</i>	<i>44,4%</i>
<i>% con sospensiva sul totale dei ricorsi con sospensiva (n. 710)</i>	<i>38,5%</i>	<i>26,3%</i>	<i>35,2%</i>	<i>100%</i>
<i>% con sospensiva sul totale dei ricorsi depositati (n. 1598*)</i>	<i>17,1%</i>	<i>11,7%</i>	<i>15,6%</i>	<i>44,4%</i>

* La tabella non ricomprende n.11 ricorsi non assegnati a sezione, poiché risultano “duplicati” di altri ricorsi

2 - Ricorsi Depositati Per Sezione



3 - Ricorsi con Sospensiva sul totale dei ricorsi depositati



T.A.R. LECCE

4 - Ricorsi depositati nel 2017 distinti per tipologia

Tipologia di Ricorso	1[^] Sezione	2[^] Sezione	3[^] Sezione	Totale 2017	Totale 2016	Differenza Anno precedente	Differenza in % 2016/2017
Avverso diniego accesso ai documenti	-	30	-	30	43	- 13	- 30%
Avverso silenzio P.A	40	7	17	64	70	- 6	- 8%
Elettorale	21	-	-	21	8	13	162%
In Ottemperanza	355	67	61	483	678	- 195	- 29%
Opposizione di terzo	2	-	6	8	1	7	700%
ORDINARIO	359	208	285	852	917	- 65	- 7%
Per ingiunzione	2	-	-	2	7	- 5	- 71%
Revocazione	-	-	-	-	-	-	0%
Risarcimento danno	4	2	4	10	17	- 7	- 41%
Rito abbreviato	1	-	5	6	8	- 2	- 25%
Rito appalti	19	50	24	93	134	- 41	- 31%
Trasposizione da ricorso straordinario al Capo dello Stato	11	2	3	16	16	0	0%
Domanda di accertamento di nullità	2	-	1	3	-	3	300%
Riassunzione per incompetenza	4	3	3	10	-	10	1000%
TOTALE	820	369	409	1.598	1.899	- 301	- 16%

T.A.R. LECCE

5 - Ricorsi depositati nel 2017 distinti per materia

Classificazione	Totale 2017	Totale 2016	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	31	39	-8
AGRICOLTURA E FORESTE	11	7	4
AMBIENTE	29	65	-36
ANTICHITA' E BELLE ARTI	5	1	4
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	101	126	-25
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	1	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	71	56	15
CACCIA E PESCA	0	2	-2
CARABINIERI	0	4	-4
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	1	-1
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	56	66	-10
COMUNE E PROVINCIA	21	24	-3
DEMANIO STATALE, REGIONALE	68	80	-12
EDILIZIA ED URBANISTICA	303	293	10
ELEZIONI	21	8	13
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	1	0	1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	490	616	-126
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	18	17	1
FARMACIA	6	8	-2
FORZE ARMATE	60	35	25
INDUSTRIA	9	0	9
INQUINAMENTO	99	36	63
ISTRUZIONE	12	11	1
LEVA MILITARE	1	0	1
MAGISTRATI	2	0	2
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	0	0
POLIZIA DI STATO	6	4	2
PROFESSIONI E MESTIERI	10	13	-3
PUBBLICO IMPIEGO	61	119	-58
REGIONE	1	4	-3
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	2	14	-12
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	41	43	-2
SICUREZZA PUBBLICA	36	30	6
STRANIERI	22	26	-4
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	3	8	-5
VITTIME DEL DOVERE	1	2	-1
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	0	140	-140
TOTALE	1.598	1.899	-301


T.A.R. LECCE

5bis - Ricorsi depositati distinti per materia negli ultimi 3 anni

Classificazione	Totale 2017	Totale 2016	Totale 2015
ACCESSO AI DOCUMENTI	31	39	49
AGRICOLTURA E FORESTE	11	7	5
AMBIENTE	29	65	206
ANTICHITA' E BELLE ARTI	5	1	3
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	101	126	131
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0	1	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	71	56	90
CACCIA E PESCA	0	2	1
CARABINIERI	0	4	3
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	1	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	56	66	47
COMUNE E PROVINCIA	21	24	80
DEMANIO STATALE, REGIONALE	68	80	60
EDILIZIA ED URBANISTICA	303	293	288
ELEZIONI	21	8	5
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	1	0	5
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	490	616	1892
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	18	17	22
FARMACIA	6	8	6
FORZE ARMATE	60	35	32
INDUSTRIA	9	0	1
INQUINAMENTO	99	36	20
ISTRUZIONE	12	11	12
LEVA MILITARE	1	0	1
MAGISTRATI	2	0	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0	0	0
NOTAI	0	0	1
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	0	0	0
POLIZIA DI STATO	6	4	14
PROFESSIONI E MESTIERI	10	13	12
PUBBLICO IMPIEGO	61	119	86
REGIONE	1	4	18
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	1
SERVIZI PUBBLICI	2	14	11
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	41	43	53
SICUREZZA PUBBLICA	36	30	13
STRANIERI	22	26	36
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	3	8	4
VITTIME DEL DOVERE	1	2	7
CLASSIFICAZIONE NON INDICATA	0	140	0
TOTALE	1.598	1.899	3.216

T.A.R. LECCE

6 - Ricorsi depositati nel 2017 distinti per classificazione (percentuale)



T.A.R. LECCE

7 - Provvedimenti pubblicati nel 2017

Tipologia Provvedimento	1[^] Sezione	2[^] Sezione	3[^] Sezione	TOTALE
SENTENZA	623	494	514	1.631
SENTENZA BREVE	39	70	8	117
TOTALE SENTENZE	662	564	522	1.748
% Sentenze per Sezione	37,8%	32,3%	29,9%	100%
ORDINANZA CAUTELARE	158	176	151	485
DECRETO CAUTELARE	40	57	53	150
TOTALE PROVVEDIMENTI CAUTELARI	198	233	204	635
% Provv. Cautelari per Sezione	31,2%	36,7%	32,1%	100%
ORDINANZA COLLEGIALE	83	94	67	244
% Ordinanze Collegiali per Sezione	34,1%	38,5%	27,4%	100%
DECRETO DECISORIO	47	54	113	214
ORDINANZA PRESIDENZIALE	-	-	-	-
DECRETO INGIUNTIVO	3	-	-	3
DECRETO COLLEGIALE	26	22	7	55
DECRETO PRESIDENZIALE	23	17	8	48
DISPOSITIVO DI SENTENZA	4	1	1	6
GRATUITO PATROCINIO	12	8	26	46
TOTALE PROVVEDIMENTI PER SEZIONE	1.058	993	948	2.999
% Totale Provvedimenti per Sezione	35,3%	33,1%	31,6%	100%

T.A.R. LECCE

8 - Ricorsi definiti con sentenza nel 2017 per esito

Esito	Totale
ACCOGLIE	518
ACCOLTO PARZIALMENTE	57
RESPINGE	333
ALTRI ESITI	844
TOTALE	1.752

T.A.R. LECCE

9 - Ricorsi definiti nel 2017 con sentenza per materia

Classificazione	Totale 2017	Totale 2016	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	35	28	7
AGRICOLTURA E FORESTE	5	2	3
AMBIENTE	56	137	-81
ANTICHITA' E BELLE ARTI	3	2	1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	112	126	-14
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	2	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	34	70	-36
CACCIA E PESCA	1	0	1
CARABINIERI	1	2	-1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	41	53	-12
COMUNE E PROVINCIA	25	47	-22
DEMANIO STATALE, REGIONALE	51	68	-17
EDILIZIA ED URBANISTICA	209	143	66
ELEZIONI	21	6	15
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	4	-1
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	834	723	111
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	7	7	0
FARMACIA	2	8	-6
FORZE ARMATE	35	28	7
INDUSTRIA	1	3	-2
INQUINAMENTO	22	11	11
ISTRUZIONE	14	13	1
LEVA MILITARE	0	1	-1
MAGISTRATI	0	4	-4
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	1	0
POLIZIA DI STATO	2	4	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	3	6	-3
PUBBLICO IMPIEGO	66	97	-31
REGIONE	4	8	-4
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	8	7	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	37	39	-2
SICUREZZA PUBBLICA	10	17	-7
STRANIERI	16	26	-10
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	7	4	3
VITTIME DEL DOVERE	2	2	0
NON CLASSIFICATO	83	7	76
TOTALE	1.752	1.706	46

T.A.R. LECCE

9bis - Ricorsi definiti nel 2017 con sentenza per materia
(escluse Esecuzioni Giudicato)

Classificazione	Totale 2016	Totale 2015	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	35	28	7
AGRICOLTURA E FORESTE	5	2	3
AMBIENTE	56	137	-81
ANTICHITA' E BELLE ARTI	3	2	1
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	112	126	-14
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	2	-1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	34	70	-36
CACCIA E PESCA	1	0	1
CARABINIERI	1	2	-1
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	41	53	-12
COMUNE E PROVINCIA	25	47	-22
DEMANIO STATALE, REGIONALE	51	68	-17
EDILIZIA ED URBANISTICA	209	143	66
ELEZIONI	21	6	15
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	3	4	-1
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	7	7	0
FARMACIA	2	8	-6
FORZE ARMATE	35	28	7
INDUSTRIA	1	3	-2
INQUINAMENTO	22	11	11
ISTRUZIONE	14	13	1
LEVA MILITARE	0	1	-1
MAGISTRATI	0	4	-4
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	1	0
POLIZIA DI STATO	2	4	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	3	6	-3
PUBBLICO IMPIEGO	66	97	-31
REGIONE	4	8	-4
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	8	7	1
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	37	39	-2
SICUREZZA PUBBLICA	10	17	-7
STRANIERI	16	26	-10
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	7	4	3
VITTIME DEL DOVERE	2	2	0
NON CLASSIFICATO	83	7	76
TOTALE	918	983	-65

T.A.R. LECCE

10 - Ricorsi definiti nel 2017 con altri provvedimenti per materia

Classificazione	Totale 2017	Totale 2016	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	2	2	0
AGRICOLTURA E FORESTE	1	1	0
AMBIENTE	6	30	-24
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	1	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3	26	-23
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	0	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	4	28	-24
CACCIA E PESCA	0	0	0
CARABINIERI	0	0	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	11	28	-17
COMUNE E PROVINCIA	12	21	-9
DEMANIO STATALE, REGIONALE	7	16	-9
EDILIZIA ED URBANISTICA	99	164	-65
ELEZIONI	1	0	1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	0	0
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	37	80	-43
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	5	4	1
FARMACIA	1	1	0
FORZE ARMATE	9	6	3
INDUSTRIA	0	0	0
INQUINAMENTO	4	2	2
ISTRUZIONE	0	3	-3
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	1	0	1
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	3	-2
POLIZIA DI STATO	1	3	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	9	2	7
PUBBLICO IMPIEGO	28	27	1
REGIONE	0	0	0
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	3	1	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24	17	7
SICUREZZA PUBBLICA	0	3	-3
STRANIERI	21	7	14
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2	2	0
VITTIME DEL DOVERE	1	0	1
NON CLASSIFICATO	11	0	11
TOTALE	306	478	-172

T.A.R. LECCE

10bis - Ricorsi definiti nel 2017 con altri provvedimenti per materia
(escluse Esecuzioni Giudicato)

Classificazione	Totale 2017	Totale 2016	Differenza
ACCESSO AI DOCUMENTI	2	2	0
AGRICOLTURA E FORESTE	1	1	0
AMBIENTE	6	30	-24
ANTICHITA' E BELLE ARTI	1	1	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3	26	-23
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	1	0	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	4	28	-24
CACCIA E PESCA	0	0	0
CARABINIERI	0	0	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0	0	0
CITTADINANZA	0	0	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	11	28	-17
COMUNE E PROVINCIA	12	21	-9
DEMANIO STATALE, REGIONALE	7	16	-9
EDILIZIA ED URBANISTICA	99	164	-65
ELEZIONI	1	0	1
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	0	0	0
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	5	4	1
FARMACIA	1	1	0
FORZE ARMATE	9	6	3
INDUSTRIA	0	0	0
INQUINAMENTO	4	2	2
ISTRUZIONE	0	3	-3
LEVA MILITARE	0	0	0
MAGISTRATI	1	0	1
NOTAI	0	0	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	1	3	-2
POLIZIA DI STATO	1	3	-2
PROFESSIONI E MESTIERI	9	2	7
PUBBLICO IMPIEGO	28	27	1
REGIONE	0	0	0
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0	0	0
REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	0	0	0
SERVIZI PUBBLICI	3	1	2
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	24	17	7
SICUREZZA PUBBLICA	0	3	-3
STRANIERI	21	7	14
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	2	2	0
VITTIME DEL DOVERE	1	0	1
NON CLASSIFICATO	11	0	11
TOTALE	269	398	-129

T.A.R. LECCE

11 - Ricorsi Depositati per Ottemperanza

Anno	Prima Sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE
2010	49	25	23	97
2011	126	30	15	171
2012	400	60	35	495
2013	302	237	232	771
2014	613	467	495	1.575
2015	797	553	540	1.890
2016	207	276	195	678
2017	355	67	61	483

12 - Ricorsi Depositati per Ottemperanza Legge Pinto

Anno	Prima Sezione	Seconda Sezione	Terza Sezione	TOTALE
2010	9	-	-	9
2011	72	-	-	72
2012	369	-	-	369
2013	248	184	205	637
2014	434	451	460	1.345
2015	527	530	511	1.568
2016	163	150	127	440
2017	323	-	-	323

T.A.R. LECCE

13 - Contributo Unificato

Anno	Importo dovuto
2013	1.521.770,00
2014	1.631.199,00
2015	1.537.729,50
2016	1.472.585,00
2017	1.241.306,00

T.A.R. LECCE

14 - Anno 2017

Giacenza al 31.12.2016	Ricorsi Depositati 2017	Ricorsi Definiti con Sentenza 2017	Ricorsi Definiti con Decreto Decisorio 2017	Ricorsi Definiti con altri provvedimenti 2017	Totale Ricorsi Definiti 2017	Giacenza al 31.12.2017
4.202	1.598	1.752 (di cui 117 con sentenza breve)	214	92	2.058	3.742

T.A.R. LECCE

15 – Ricorsi definiti nel 2017 per anno di deposito

Anno	Definiti 1^ Sezione	Definiti 2^ Sezione	Definiti 3^ Sezione	TOTALE
2002	-	-	1	1
2003	-	-	-	-
2004	-	-	1	1
2005	-	-	4	4
2006	2	-	4	6
2007	-	1	10	11
2008	-	-	47	47
2009	-	-	18	18
2010	2	5	5	12
2011	24	38	67	129
2012	1	42	38	81
2013	78	18	12	108
2014	15	16	19	50
2015	194	95	131	420
2016	318	338	223	879
2017	101	120	70	291
Totale	735	673	650	2.058

T.A.R. LECCE

16 – Ricorsi pendenti al 31.12.2017 per anno di deposito

Anno	Pendenti 1^ Sezione	Pendenti 2^ Sezione	Pendenti 3^ Sezione	TOTALE
2004	-	1	-	1
2005	-	-	1	1
2006	-	-	-	0
2007	-	1	2	3
2008	-	-	9	9
2009	2	1	43	46
2010	-	-	53	53
2011	-	6	53	59
2012	50	53	94	197
2013	10	97	211	318
2014	104	110	274	488
2015	206	116	291	613
2016	230	199	234	663
2017	715	247	329	1.291
Totale	1.317	831	1.594	3.742

T.A.R. LECCE

APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO PROVVEDIMENTI T.A.R. PUGLIA - SEZIONE DI LECCE								
AVVERSO SENTENZA/SENTENZA BREVE								
ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	% 2017 rispetto al 2016
SEZIONE PRIMA	283	282	248	176	158	130	82	-36,9%
SEZIONE SECONDA	84	110	121	169	151	119	68	-42,9%
SEZIONE TERZA	148	125	72	95	92	26	35	34,6%
TOTALE	515	517	441	440	401	275	185	-32,7%

AVVERSO ORDINANZA								
ANNO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	% 2017 rispetto al 2016
SEZIONE PRIMA	35	25	22	24	30	28	22	-27,3%
SEZIONE SECONDA	15	29	18	19	12	17	20	15,0%
SEZIONE TERZA	15	13	24	15	17	19	31	38,7%
TOTALE	65	67	64	58	59	64	73	12,3%

T.A.R. LECCE

Esiti provvedimenti del C.d.S. pubblicati nel 2017 riguardanti appelli su sentenze del T.A.R. Puglia - Lecce							
ESITI DECISIONI (SENTENZA/SENTENZA BREVE)							
ESITO	1^ SEZIONE	2^ SEZIONE	3^ SEZIONE	TOTAL E ESITO 2017	% sul totale esiti	TOTAL E ESITO 2016	% 2017 rispetto al 2016
ACCOGLIE	29	17	13	59	26%	56	5%
RESPINGE	41	45	30	116	52%	105	10%
ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE	4	3	2	9	4%	2	350%
DICHIARA IMPROCEDIBILE	7	5	1	13	6%	4	225%
IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1	4	1	6	3%	5	20%
RIUNISCE	9	0	0	9	4%	9	0%
ALTRO*	-	-	-	13	6%	22	-41%
TOTALE				225		203	11%
* Altre casistiche con occorrenze pari o minori a 2							
ESITI ORDINANZE (ORDINANZA CAUTELARE / ORDINANZA COLLEGALE)							
ESITO	1^ SEZIONE	2^ SEZIONE	3^ SEZIONE	TOTAL E ESITO 2017	% sul totale esiti	TOTAL E ESITO 2016	% 2017 rispetto al 2016
ACCOGLIE	11	10	4	25	31%	33	-24%
RESPINGE	17	9	6	32	40%	24	33%
INTERLOCUTORIO/A	6	1	2	9	11%	9	0%
FISSA UDIENZA PUBBLICA	1	2	0	3	4%	0	-
PRENDE ATTO RINUNZIA ALLA ISTANZA CAUTELARE	2	2	0	4	5%	3	33%
ALTRO*	-	-	-	7	9%	12	-42%
TOTALE				80		81	-1%
* Altre casistiche con occorrenze pari o minori a 2							

T.A.R. LECCE

Esiti ordinanze cautelari del C.d.S. pubblicate nel 2017 riguardanti appelli su ordinanze del T.A.R. Puglia - Lecce							
ESITO	1^ SEZIONE	2^ SEZIONE	3^ SEZIONE	TOTALE ESITO 2017	% sul totale esiti	TOTALE ESITO 2016	% 2017 rispetto al 2016
ACCOGLIE	10	6	7	23	28%	15	53%
RESPINGE	9	10	19	38	47%	39	-3%
DICHIARA IMPROCEDIBILE	4	4	6	14	17%	7	100%
REGOLA COMPETENZA	0	3	0	3	4%	0	-
PRENDE ATTO RINUNZIA ALLA ISTANZA CAUTELARE	0	1	1	2	2%	1	100%
INTERLOCUTORIO/A	0	0	1	1	1%	0	-
ALTRO	-	-	-	0	0%	2	-100%
TOTALE				81		64	27%

